

REGOLAMENTO

DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2

Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – ad esse correlate o accessorie - rivolte ai rapporti con gli altri Dipartimenti e con l'esterno; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;

c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;

d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;

esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

Articolo 3

Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, il Comitato per la ricerca e il Comitato per la Didattica.

3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.

4. Nella composizione dei propri organi, il Dipartimento tende a garantire una equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, delle diverse categorie di personale docente e non docente, e di genere.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo o dal presente regolamento, le elezioni in seno al Dipartimento si svolgono con le seguenti modalità: a ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza; l'elezione avviene a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato che appartenga al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, nell'ordine, il professore ordinario, il professore associato, il ricercatore universitario, il docente con maggiore anzianità di ruolo.

6. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 4

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:

a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;

b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;

c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;

d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;

e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;

f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;

g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;

h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;

i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;

m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;

n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;

o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;

p) delibera sulla stipula di convenzioni e contratti di ricerca con soggetti terzi;

q) determina l'eventuale quota dei fondi di ricerca e dei proventi derivanti da contratti di ricerca e consulenze per conto terzi da destinare alle spese di funzionamento del Dipartimento;

r) delibera, su proposta del Direttore, la cancellazione dagli inventari dei beni mobili;

- s) delibera in merito all'impiego dei propri docenti nelle attività didattiche facenti capo ad altri Atenei;
- t) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento,
- b) i docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia previsto diversamente dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

6. Per ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale, a cura del Responsabile Amministrativo che lo sottoscrive congiuntamente al Direttore, di cui, per conoscenza, viene diffusa copia ai membri del Consiglio contestualmente alla convocazione della seduta successiva, in occasione della quale è sottoposto ad approvazione.

7. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

Articolo 5

Doveri e facoltà del personale

1. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.

2. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

3. I docenti possono richiedere di ospitare temporaneamente presso le strutture del Dipartimento personale esterno coinvolto a vario titolo nelle attività di ricerca o nella didattica. A fronte di richiesta motivata, il Consiglio delibera specificando tempi e vincoli relativi alla permanenza degli ospiti, al loro accesso ai servizi dipartimentali, nonché alla sussistenza della necessaria copertura assicurativa.

Articolo 6

Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento interessato e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Direttore può delegare ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore superiore a quattro mesi, si provvede all'elezione del nuovo Direttore, con le modalità previste dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 8

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge, con finalità di natura istruttoria e propositiva, i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. In particolare, la Giunta istruisce le deliberazioni relative
 - a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
 - b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) ai regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
 - d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti;
 - f) al piano dell'offerta formativa;
 - g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
 - i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca e di didattica.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti di Ateneo; alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto. Qualora i temi in discussione lo rendano opportuno, il Direttore può allargare le riunioni della Giunta al Manager didattico, ai Presidenti dei Corsi di Laurea e a un rappresentante del Comitato per la Didattica e del Comitato per la Ricerca, che vi partecipano con voto consultivo.

4. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore del Dipartimento [il cui voto vale doppio in caso di parità];
- b) 9 docenti in ragione di 3 professori di prima fascia, 3 professori di seconda fascia e 3 ricercatori (a tempo indeterminato o determinato), eletti dal Consiglio del Dipartimento;
- c) un rappresentante degli assegnisti;
- d) un rappresentante degli studenti/dottorandi;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della componente docente spetta a tutti i docenti del Dipartimento.

6. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in Giunta di ogni altra categoria spetta ai rappresentanti della stessa nel Consiglio del Dipartimento.

7. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, ovvero fino a quando cessino di essere membri del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 9

Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
- b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 10

Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telemati-

co, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, salvo il caso di convocazione ad horas per ragioni specifiche e urgenti.

2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcuni componenti del Consiglio

1. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Articolo 12

Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore della struttura interessata.

2. Il Responsabile amministrativo:

a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;

b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del centro amministrativo-contabile ed effettua i relativi controlli;

c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse e alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;

d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;

e) collabora con il Direttore del centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, di convegni e di seminari;

f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 13

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può essere articolato in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei, nonché improntati alla integrazione di discipline diverse funzionali alla ricerca.

2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una formale dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali alle attività di ricerca scientifica in atto.
3. Le Sezioni sono attivate, su richiesta avanzata da un numero minimo di 8 componenti, professori e ricercatori, accompagnata da uno specifico progetto scientifico, con delibera del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Sulla base di specifiche o motivate esigenze espresse nel succitato progetto, funzionali alle attività di ricerca e alla corretta conservazione dei beni in dotazione, il Consiglio può delegare alle Sezioni l'impiego e la gestione tecnica di laboratori, campi sperimentali, materiali museali, strutture logistiche e attrezzature scientifiche di particolare complessità, nonché di unità di personale tecnico-amministrativo, fatte salve le esigenze dell'attività didattica.
5. Ogni docente o ricercatore può aderire liberamente ad una singola Sezione, dandone comunicazione al Consiglio, che ne prende atto.
6. I docenti aderenti ad ogni singola Sezione eleggono tra di essi un Coordinatore di Sezione, che resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta. Le elezioni sono indette dal docente decano della Sezione e la sua nomina è comunicata al Consiglio di Dipartimento.
7. Le Sezioni possono essere disattivate dal Consiglio ove vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o le motivazioni scientifiche.
8. I dottorandi e gli assegnisti di ricerca hanno sede presso la Sezione a cui aderisce il docente di riferimento o il tutor. Similmente, il personale non strutturato coinvolto a vario titolo nelle ricerche afferisce alla Sezione di appartenenza del titolare del progetto di ricerca. A tutto il personale non strutturato deve essere assicurata, da parte della Sezione, tutta l'assistenza logistica e strumentale necessaria per l'espletamento delle ricerche in cui risulta coinvolto.
9. Il Coordinatore di Sezione è tenuto a notificare al Direttore la presenza di personale non strutturato coinvolto a vario titolo nelle ricerche e a verificarne la necessaria copertura assicurativa.

Articolo 14

Comitato per la ricerca

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, nomina al proprio interno un Comitato per la Ricerca, composto da un massimo di otto membri, rappresentati da professori, ricercatori e assegnisti, con l'aggiunta di un dottorando di ricerca, se presente tra i componenti del Consiglio. Il Comitato per la Ricerca resta in carica tre anni.
2. Il Comitato per la Ricerca, in accordo con le Sezioni, svolge attività di coordinamento, di promozione e di individuazione di fonti di finanziamento, elabora il piano di sviluppo della ricerca fissando gli obiettivi strategici e operativi, svolge la funzione di monitoraggio delle performance, presenta una relazione sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio, ed esercita le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento. Il Comitato per la Ricerca concorre, inoltre, all'attività di programmazione delle Scuole di Dottorato afferenti al Dipartimento.
3. Il Comitato per la Ricerca promuove altresì attività mirate all'internazionalizzazione della ricerca (convenzioni con enti di ricerca e università straniere, visiting professors, seminari a invito, congressi internazionali, ecc.).
4. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato e può essere rieletto per una sola volta.
5. Per ogni riunione del Comitato per la Ricerca, a cura di un segretario verbalizzante nominato tra i membri, viene redatto un verbale che viene trasmesso al Consiglio per gli eventuali adempimenti di sua specifica competenza.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 15

Comitato scientifico

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato scientifico, costituito da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, che durano in carica per tre anni, le cui funzioni e modalità organizzative sono stabilite dal Consiglio del Dipartimento medesimo.

2. Al termine di ogni anno accademico il Comitato scientifico sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

3. Il Coordinatore è eletto tra i membri del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.

Articolo 16

Comitato per la didattica

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, nomina al proprio interno un Comitato per la didattica, che è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento. Il Comitato per la Didattica resta in carica tre anni.

2. Il Comitato elabora e propone al Consiglio un piano di sviluppo dell'offerta formativa del Dipartimento, promuove attività volte all'orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori, promuove attività finalizzate al miglioramento delle performance didattiche, presenta una relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio, ed esercita le altre funzioni assegnategli dal Consiglio del Dipartimento.

3. Il Comitato per la Didattica promuove altresì iniziative mirate all'internazionalizzazione dell'offerta formativa (programma Erasmus/Ulisse, attività seminari per le Scuole di Dottorato, istituzione di corsi in lingua inglese, ecc.).

4. Il Comitato è costituito da:

- i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento,
- fino ad un massimo di otto docenti, di cui almeno uno per ciascun Corso di Studio afferenti al Dipartimento, individuati in modo da includere una equilibrata rappresentanza dei diversi Corsi di Studio nei quali i docenti del Dipartimento risultino comunque impegnati;
- due dei rappresentanti di studenti e dottorandi in Consiglio di Dipartimento;
- il referente Erasmus del Dipartimento;
- il Manager didattico, con funzione consultiva.

5. Il Comitato per la Didattica è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato e può essere rieletto per una sola volta.

6. Per ogni riunione del Comitato per la Didattica, a cura del Manager didattico, viene redatto un verbale che viene trasmesso al Consiglio per gli eventuali adempimenti di sua specifica competenza.

7. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 17

Strutture di raccordo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, in accordo con altri Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire strutture di raccordo, anche a carattere internazionale.

2. In particolare, le strutture di raccordo svolgono le funzioni di seguito indicate:

- a) contribuiscono alla definizione del piano dell'offerta formativa predisposto dal Dipartimento e ad assicurarne l'attuazione;
- b) sovrintendono al buon andamento e alla qualità delle attività didattiche e degli altri servizi offerti agli studenti;
- c) indirizzano le attività di orientamento e di tutorato e di verifica dei livelli essenziali di prestazione;
- d) individuano strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
- e) favoriscono iniziative volte all'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
- f) promuovono azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- g) esercitano le altre funzioni ad esse attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura di raccordo sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio del Dipartimento, in accordo con i Dipartimenti interessati.

4. Sono organi della struttura di raccordo il Presidente, eletto dal Consiglio della stessa tra i professori ordinari, e il Consiglio.

5. Il Presidente rappresenta la struttura, coordina le attività didattiche di competenza della stessa, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni.

6. Il Consiglio della struttura di raccordo è organo deliberante composto:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati;
- b) da rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti della struttura stessa, eletti dalla rispettiva categoria;
- c) da una rappresentanza, pari al 10% dei Consigli di ciascun Dipartimento in essa raggruppato, eletta – con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo – tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti e i presidenti dei consigli dei corsi di studio.

7. L'istituzione della struttura di raccordo è proposta dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti e si compone di un piano dell'offerta formativa, nel quale sono individuati i corsi che i Dipartimenti proponenti intendono attivare e gestire tramite la struttura di raccordo, accompagnato dall'indicazione delle strutture, delle attrezzature e delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie per lo svolgimento dell'attività.

8. Il recesso dalla struttura di raccordo è adottato con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9. Nell'ambito della struttura di raccordo è istituita una Commissione paritetica studenti-docenti, che esercita le funzioni della Commissione paritetica studenti-docenti istituita presso i Dipartimenti interessati. È presieduta e convocata dal Presidente della struttura di raccordo almeno due volte all'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 18

Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire o partecipare a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi e dei centri sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico l'organismo sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 19

Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola di Dottorato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 20

Corsi e scuole di specializzazione

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di specializzazione, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola di specializzazione sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 21

Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può istituire altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le sedi e i poli decentrati hanno autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, secondo quanto stabilito dal provvedimento istitutivo e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 22

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.